



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

COMUNE DI CASTELFONDO - TRENTO

REP. n. 118 /PR. del - 5 GIU. 2012

CONVENZIONE

per il conferimento dei rifiuti speciali di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e all'art. 74 punto 4 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - nella discarica controllata della COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE ubicata in Via Strada per la Malghetta nel C.C. di Monclassico, relativamente ai **grigliati (CER 190801) e sabbie (CER 190802)** provenienti dagli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue del Comune di Castelfondo.

Tra:

COMUNE DI CASTELFONDO, con sede in Castelfondo (TN) - Via General Cantore, 13 - Cod. Fiscale 00311710222 - P.iva 00311710222, nella persona del Sig. Ianes Nadia la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Sindaco pro tempore;

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE, con sede in Malé, Via IV Novembre n. 4, codice fiscale 92019720223 - P.IVA 02192020226, nella persona dell'arch. Piergiorgio Rossi nella qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, Edilizia Abitativa, Tutela dell'Ambiente e del Territorio del suddetto Ente;

Premesso che:

- la Comunità della Valle di Sole, in forza dell'art. 70 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento approvato con D.P.G.P. 26/01/1987, n. 1-41/Leg., a seguito della deliberazione della



Giunta Provinciale di Trento n. 18629 dd. 30/12/1988, non soggetta alla registrazione della Corte dei Conti, gestisce la discarica controllata ubicata in Monclassico - Via Strada per la Malghetta, 73;

- il COMUNE di CASTELFONDO con nota del 09/05/2012 prot. n.ro 1405/6-5ricevuta in data 09/05/2012 prot. n. 3814/6.4.2, ha chiesto di conferire presso la discarica i grigliati e le sabbie provenienti dagli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue.

CONVENZIONE

ART. 1

I grigliati e sabbie di risulta del processo di depurazione delle acque reflue (impianti pubblici) conferiti presso la discarica controllata sita in Via Strada per la Malghetta nel C.C. di Monclassico, devono essere palabili e disidratati in modo che non sia superato il 75% (settantacinque per cento) di umidità e comunque conformi alla legislazione in vigore.

ART. 2

Il trasporto dei grigliati e sabbie di risulta di cui all'art. 1 (uno) deve essere concordato preventivamente tra l'Ufficio Tecnico della Comunità della Valle di Sole e il Comune firmatario per:

- la quantità giornaliera da scaricare,
- l'orario di scarico,
- la Ditta trasportatrice.

Al conferimento va presentata la caratterizzazione di base così come prevede la legislazione in vigore.

ART. 3

Saranno addebitate al Comune di Castelfondo (TN) le spese di smaltimento

rapportato alle quantità scaricate e all'effettivo lavoro di smaltimento in base alle tariffe approvate annualmente con provvedimento della Giunta della Comunità.

ART. 4

Il Comune di Castelfondo (TN) è altresì tenuto a soddisfare qualsiasi richiesta aggiuntiva, tecnicamente giustificata dalla Direzione Lavori, al fine del corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e/o assimilabili di cui all'art. 1 (uno);

ART. 5

La presente convenzione ha validità fino al 31/10/2020. La stessa potrà essere comunque revocata anche prima della scadenza, ove la Comunità ravvisi la necessità per motivi di pubblico interesse, per morosità nei pagamenti, per mancata intemperanza di Leggi o Norme regolamentari, senza che per questo la Ditta possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere indennizzi di alcun genere. La convenzione cesserà comunque di produrre effetti nel momento in cui la competenza in merito alla gestione della discarica dovesse passare ad altro Ente. Anche i soggetti convenzionati potranno esercitare la facoltà di recesso della presente convenzione. Sia la Ditta che la Comunità ne dovranno dare immediatamente comunicazione scritta.

ART. 6

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

L'eventuale imposta di registro relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico del Comune firmatario.



"Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto, concernente la regolamentazione del conferimento dei rifiuti speciali alle discariche controllate verso pagamento della relativa tariffa, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 trattandosi di scrittura privata non autenticata relativa a prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto".

Letto, accettato e sottoscritto

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- arch. Piergiorgio Rossi



IL COMUNE DI CASTELFONDO



IL SINDACO

- Ianes Nadia